



**OGGETTO:** Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204. - Patti Territoriali Area Nord Pontina - Comune di Aprilia (LT): Ditta Leibovici Daniel - Progetto di realizzazione di un parco faunistico in località Fossignano, in variante al P.R.G.

## LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta del Presidente

### PREMESSO

**Che** la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

**Che** ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

**Che** il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

**Che** il Protocollo di Intesa, siglato anche dalla Regione Lazio in data 13 febbraio 1997, inerente il Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area Nord e Sud Pontina prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché attraverso gli eventuali Accordi di Programma.

**Che**, ai sensi della citata normativa inerente la programmazione negoziata, la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto relativo all'intervento.

**Che** l'area interessata all'intervento identificata in catasto al foglio 86 particelle 424, 426 e 428 di superficie 22888 mq, posta in località Fossignano, è destinata dal vigente P.R.G., a zona Agricola.

**Che** l'Amministrazione Comunale di Aprilia, ha approvato il progetto in variante al PRG con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 27.11.2000 avverso la quale, come da deliberazione di C.C. n. 19 del 18.6.2001 di presa d'atto, non sono state presentate osservazioni.

**Che** l'Amministrazione Provinciale di Latina con nota 028442 fasc. 3-IV-7 del 18.6.2002 ed il Comune di Aprilia, con nota n. 22031/844 del 11.6.2002, hanno chiesto al Presidente della Regione Lazio la convocazione di una Conferenza di servizi per verificare la possibilità di concludere l'Accordo di programma.

**Che** il progetto è stato esaminato dal Comitato Promotore dei Patti Territoriali della Provincia di Latina con esito favorevole nella seduta del 22.7.1998 come riportato dalla prima citata nota prot. 028442 fasc. 3-IV-7 del 18.6.2002.

**Che** per un esame preliminare del progetto, si è tenuta una riunione tecnica in data 26.11.2002 a conclusione della quale era emersa la necessità di approfondimenti e verifiche progettuali.

713 - 6 AGO. 2004

Che l'Amministrazione comunale di Aprilia ha ottemperato a quanto richiesto.

Che quindi, il Presidente della Regione Lazio ha convocato apposita Conferenza di servizi, conclusasi positivamente, in Roma in data 14.01.2004, con la prescrizione di acquisire i pareri mancanti e di modificare l'elaborato progettuale identificato con la sigla 01 secondo le prescrizioni rese dalla Dir.reg.le Urbanistica.

Che nel corso della stessa, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto, sono stati acquisiti i pareri ed i nulla osta di rito.

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 05.02.2004 con nota prot. n. 14698.

Che nei termini di cui all'art. 34 del Dlgs. del 18.8.2000 n. 267 non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza.

Che l'Amministrazione Comunale di Aprilia ha presentato le integrazioni richieste alla Dir.reg.le Urbanistica la quale, effettuate le opportune verifiche, ha trasmesso gli atti per la conclusione dell'Accordo di Programma con nota prot. 83183 del 21.5.2004.

#### PRESO ATTO

- Del verbale della Riunione tecnica del 26.11.2002.
- Del verbale della Conferenza di servizi del 14.01.2004.
- Del parere di massima favorevole della Soprintendenza Archeologica per il Lazio con prescrizioni, reso con nota prot. 14353 del 27.9.2002.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir.reg.le Urbanistica Area D2.B2.6, rilasciato con nota prot. 6607 del 15.01.2004.
- Del parere favorevole con prescrizioni del Dir.reg.le Ambiente e Protezione Civile reso con nota prot. 35676 fasc. 3296 del 01.3.2004.
- Del parere favorevole del Dip.to Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale - Area 11 F, reso nell'ambito della Conferenza di servizi, nel corso della seduta del 26.11.2002 relativamente alla inesistenza di gravami di Usi Civici.
- Del parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario della ASL di Latina Dip.to di prevenzione, rilasciato con nota prot. 291 del 08.01.2003.
- Dell'attestazione della ASL di Latina Dip.to di prevenzione, resa con nota prot. 702 del 24.6.2003.
- Della dichiarazione del Comando Provinciale di Latina dei Vigili del Fuoco relativamente alla non necessità del rilascio del certificato di prevenzione incendi, reso con nota prot. 5968 del 04.7.2002.
- Della dichiarazione di non competenza dell'ANAS, resa con nota prot. 28450 del 25.11.2002.
- Della dichiarazione relativamente alla precarietà delle edificazioni previste nella fascia di rispetto del Fosso Campo del Fico, resa dal progettista con nota datata 04.5.2004.
- Del Nulla Osta della Provincia di Latina con prescrizioni relativamente ai movimenti terra in area soggetta a vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/23, reso con determina del Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale n. 217 del 14.01.2004.

Dell'allegato schema di Accordo di Programma.



713 = .....  
9

**VISTO**

Il progetto, che si compone dei seguenti elaborati, approvati in conferenza di servizi del 14.01.2004.

- Relazione tecnica descrittiva
- Relazione tecnica a firma del Geom. Rodolfo Ratini
- Relazione tecnica a firma dell'Arch. Cristina Marafini
- Analisi territoriale
- Relazione geomorfologia e geologico tecnica
- Indagini vegetazionale
- Tav. 01 – Planimetrie ubicative datata maggio 2004 (allegata alla nota della Dir.reg.le Urbanistica prot. 83183 del 21.5.2004)
- Tav. 02 – Strutture esistenti datata gennaio 2004
- Tav. 03 – Strutture esistenti datata gennaio 2004
- Tav. 04 – Strutture di progetto datata gennaio 2004

**CONSIDERATO**

Che l'intervento comporta incremento occupazionale.

Che pertanto nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma, con il quale fra l'altro si approverà la variante alla destinazione urbanistica a zona F servizi privati-parco faunistico con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto, esclusivamente per le sole aree esterne alla fascia di rispetto di 150 ml del corso d'acqua denominato Fosso Campo del Fico.

**RITENUTO**

Di aderire all'Accordo in oggetto.

**VISTO**

Il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

**DELIBERA**

Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204. - Patti Territoriali Area Nord Pontina - Comune di Aprilia (LT): Ditta Leibovici Daniel – Progetto di realizzazione di un parco faunistico in località Fossignano, in variante al P.R.G.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

11/6 AGO. 2004





REGIONE LAZIO

LEG. alla DELIB. N. 713  
- 6 AGO 2004 -

## ACCORDO DI PROGRAMMA

Ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204. - Patti Territoriali Area Nord Pontina - Comune di Aprilia (LT): Ditta Leibovici Daniel - Progetto di realizzazione di un parco faunistico in località Fossignano, in variante al P.R.G.

### PREMESSO

**Che** la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali" e che ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

**Che** il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

**Che** il Protocollo di Intesa, siglato anche dalla Regione Lazio in data 13 febbraio 1997, inerente il Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area Nord e Sud Pontina prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché attraverso gli eventuali Accordi di Programma.

**Che**, ai sensi della citata normativa inerente la programmazione negoziata, la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto relativo all'intervento.

**Che** l'area interessata all'intervento identificata in catasto al foglio 86 particelle 424, 426 e 428 di superficie 22888 mq, posta in località Fossignano, è destinata dal vigente P.R.G., a zona Agricola.

**Che** l'Amministrazione Comunale di Aprilia, ha approvato il progetto in variante al PRG con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 27.11.2000 avverso la quale, come da deliberazione di C.C. n. 19 del 18.6.2001 di presa d'atto, non sono state presentate osservazioni.

**Che** l'Amministrazione Provinciale di Latina con nota 028442 fasc. 3-IV-7 del 18.6.2002 ed il Comune di Aprilia, con nota n. 22031/844 del 11.6.2002, hanno chiesto al Presidente della Regione Lazio la convocazione di una Conferenza di servizi per verificare la possibilità di concludere l'Accordo di programma.

**Che** il progetto è stato esaminato dal Comitato Promotore dei Patti Territoriali della Provincia di Latina con esito favorevole nella seduta del 22.7.1998 come riportato dalla prima citata nota prot. 028442 fasc. 3-IV-7 del 18.6.2002.

**Che** per un esame preliminare del progetto, si è tenuta una riunione tecnica in data 26.11.2002 a conclusione della quale era emersa la necessità di approfondimenti e verifiche progettuali.

**Che** l'Amministrazione comunale di Aprilia ha ottemperato a quanto richiesto.

**Che** quindi, il Presidente della Regione Lazio ha convocato apposita Conferenza di servizi, conclusasi positivamente, in Roma in data 14.01.2004, con la prescrizione di acquisire i pareri mancanti e di modificare l'elaborato progettuale identificato con la sigla 01 secondo le prescrizioni rese dalla Dir.reg.le Urbanistica.

**Che** nel corso della stessa, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto, sono stati acquisiti i pareri ed i nulla osta di rito.

**Che** il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 05.02.2004 con nota prot. n. 14698.

**Che** nei termini di cui all'art. 34 del Dlgs. del 18.8.2000 n. 267 non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza.

**Che** l'Amministrazione Comunale di Aprilia ha presentato le integrazioni richieste alla Dir.reg.le Urbanistica la quale, effettuate le opportune verifiche, ha trasmesso gli atti per la conclusione dell'Accordo di Programma con nota prot. 83183 del 21.5.2004.

#### **PRESO ATTO**

- Del verbale della Riunione tecnica del 26.11.2002.
- Del verbale della Conferenza di servizi del 14.01.2004.
- Del parere di massima favorevole della Soprintendenza Archeologica per il Lazio con prescrizioni, reso con nota prot. 14353 del 27.9.2002.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir.reg.le Urbanistica Area D2.B2.6, rilasciato con nota prot. 6607 del 15.01.2004.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir.reg.le Ambiente e Protezione Civile reso con nota prot. 35676 fasc. 3296 del 01.3.2004.
- Del parere favorevole del Dip.to Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale – Area 11 F, reso nell'ambito della Conferenza di servizi, nel corso della seduta del 26.11.2002 relativamente alla inesistenza di gravami di Usi Civici.
- Del parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario della ASL di Latina Dip.to di prevenzione, rilasciato con nota prot. 291 del 08.01.2003.
- Dell'attestazione della ASL di Latina Dip.to di prevenzione, resa con nota prot. 702 del 24.6.2003.
- Della dichiarazione del Comando Provinciale di Latina dei Vigili del Fuoco relativamente alla non necessità del rilascio del certificato di prevenzione incendi, reso con nota datata 04.7.2002 prot. 5968.
- Della dichiarazione di non competenza dell'ANAS, resa con nota prot. 28450 del 25.11.2002.
- Della dichiarazione relativamente alla precarietà delle edificazioni previste nella fascia di rispetto del Fosso Campo del Fico, resa dal progettista con nota datata 04.5.2004.
- Del Nulla Osta della Provincia di Latina con prescrizioni relativamente ai movimenti terra in area soggetta a vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/23, reso con determina del Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale n. 217 del 14.01.2004.

#### **CONSIDERATO**

**Che** nulla osta alla conclusione dell'Accordo;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio rappresentata dal Presidente p.t Francesco Storace, il Comune di Aprilia rappresentato dal Sindaco p.t., convengono quanto segue:

#### **ART. 1**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in oggetto quale risulta dal progetto definitivo, che fa parte integrante del presente atto, fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3, che si compone dei seguenti elaborati in parte approvati con D.C.C. n. 52/2000 e successivamente approvati in conferenza di servizi del 14.01.2004.

1. Relazione tecnica descrittiva
2. Relazione tecnica a firma del Geom. Rodolfo Ratini
3. Relazione tecnica a firma dell'Arch. Cristina Marafini
4. Analisi territoriale
5. Relazione geomorfologia e geologico tecnica
6. Indagini vegetazionale
7. Tav. 01 – Planimetrie ubicative datata maggio 2004 (allegata alla nota della Dir.reg.le Urbanistica prot. 83183 del 21.5.2004)
8. Tav. 02 – Strutture esistenti datata gennaio 2004
9. Tav. 03 – Strutture esistenti datata gennaio 2004
10. Tav. 04 – Strutture di progetto datata gennaio 2004

#### **ART. 2**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Aprilia limitatamente alla area interessata dagli interventi identificata catasto al foglio 86 particelle 424, 426 e 428 di superficie 22888 mq, posta in località Fossignano, da zona agricola a zona F servizi privati- parco faunistico con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto, esclusivamente per le sole aree esterne alla fascia di rispetto di 150 ml del corso d'acqua denominato Fosso Campo del Fico. La fascia di rispetto del corso d'acqua mantiene la destinazione urbanistica E agricola.

#### **ART. 3**

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire alle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

##### **Soprintendenza Archeologica del Lazio:**

- 1) Sia dato avviso dell'inizio dei lavori con congruo anticipo (30 giorni) che, prevedendo opere di scavo, dovranno essere effettuati sotto la supervisione del personale della Soprintendenza.

##### **Regione Lazio - Dir.reg.le Urbanistica**

- 2) E' ammessa la possibilità edificatoria solo fuori dei ml. 150 della fascia di rispetto del fosso per edifici e strutture di servizio.
- 3) Entro la fascia di rispetto del corso d'acqua (ml. 150) sono consentiti esclusivamente manufatti di facile rimozione eseguiti in materiale naturale (pietra, legno, ecc.), di servizio per il ricovero degli animali che costituiscano strutture di recupero naturalistico della ex cava senza alterazione dei luoghi ed anzi partecipino al rimodellamento ambientale e naturalistico di questi, nonché alla conservazione dei tratti caratteristici della cava stessa. Tutte le strutture previste devono essere facilmente smontabili, con la possibilità di essere rimosse nel caso venisse meno

l'allevamento degli animali o nel caso di cambio di destinazione d'uso dell'area. La destinazione urbanistica della zona, quindi, rimarrà di tipo E agricola.

#### **Regione Lazio - Dir.reg.le Ambiente e Protezione civile - Servizio Geologico**

- 4) Siano rispettate tutte le indicazioni riportate nello studio geologico.
- 5) Siano rispettate tutte le indicazioni riportate nello studio vegetazionale.
- 6) A causa dei consistenti fenomeni di esondazione presente nella zona, per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica dell'area, sia progettato e realizzato un argine di altezza calcolata sulla sponda sinistra, in modo che l'eventuale tracimazione del fosso sarebbe certamente e totalmente assorbita dalla riva destra che si apre su una pianura agricola.
- 7) Il piano di posa delle fondazioni sia posizionato su litotipi omogenei, insista un unico litotipo e sia superato l'eventuale strato di materiale pedogenizzato presente nel sito.
- 8) Siano realizzate opportune ed idonee opere di drenaggio e smaltimento delle acque piovane lungo le scarpate presenti e cabalette lungo i sentieri e le strade, che dovranno essere incanalate opportunamente nel fosso di fondo valle in modo che l'immissione avvenga con un angolo di raccordo tale che non si creino erosioni lineari e dissesti e possibilmente seguendo il più possibile lo scorrimento del fosso stesso.
- 9) Sia rispettata ogni vigente regolamentazione dal punto di vista igienico sanitario in ordine al trattamento e smaltimento delle acque reflue.
- 10) La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita in conformità con le indicazioni delle circolari e della normativa vigente in tema di costruzioni in zona sismica.

#### **Provincia di Latina – Settore pianificazione Urbanistica e Territoriale**

- 11) Siano osservate le norme di cui al P. T. P. (Piano Territoriale Paesistico).
- 12) Siano ottemperati tutti gli adempimenti di cui alle Leggi vigenti in materia di trasformazione del territorio, di difesa del suolo, di tutela dell'ambiente, dell'assetto vegetazionale esistente e del paesaggio.
- 13) Vengano messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici di bioingegneria per prevenire erosioni lineari ed areali soprattutto lungo le linee di rottura del pendio, salvaguardando la stabilità del suolo e regolamentando il regime idrico.
- 14) Vengano categoricamente messe in atto le opere di salvaguardia e stabilizzazione del versante così come indicate nella relazione geologica allegata all'istanza, compresi i sistemi gli interventi di ripristino, di difesa del pendio, di piantumazione e di regimazione dei deflussi idrici provenienti da monte.
- 15) I deflussi idrici ricadenti nel lotto e provenienti dai pluviali vengano regolamentati con il posizionamento di canalette a giorno di appropriate dimensioni da disporre intorno ai manufatti al fine di evitare infiltrazioni verso le basi fondali, nonché parallelamente alle curve di livello e al piede ed in testa di tutte le scarpate e dei muri dei terrazzamenti: la pendenza di invito sia disposta verso collettori collocati secondo la linea di massima pendenza da distribuire in modo da non compromettere la stabilità idrogeomorfologica dei terreni più a valle.
- 16) Le scarpate nude esistenti vengano modellate e protette con adeguate opere, dotate di vespai drenanti a tergo, tubazione di raccolta in testa ed al piede e fori drenanti disposti lungo una maglia regolare (100 cm) e con sezione adeguata (diametro minimo  $d = 100$  mm): le parti superiori indifese vengano inerbite e piantumate mediante semina di specie vegetali autoctone e con apparato radicale a fittone.
- 17) Le strutture per gli animali e gli annessi siano ad una distanza minima di cinque metri dalle sponde del fosso.
- 18) Le naturali linee di deflusso delle acque del vicino fossato vengano salvaguardate nel tempo tramite gli interventi di manutenzione periodica previsti dall'art. 31 della L.R. 11/12/1998 n. 53 (rimozione dall'alveo di rifiuti solidi e di materiali litoidi; potatura o taglio di alberature, che siano di ostacolo al deflusso regolare; ripristino

della sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti attraverso la rimozione di tronchi d'albero o di altro materiale ecc.) oltre che non venga assolutamente modificata la sezione di deflusso della corrente.

- 19) Le sponde del fosso vengano protette con opere di difesa radenti utilizzando i metodi della bioingegneria naturalistica.
- 20) L'interessato provveda periodicamente alla manutenzione di tutte le opere di livellamento e di contenimento, all'ispezione e alla liberazione da ostruzione delle canalette e dei pozzetti di smaltimento delle acque piovane e dei reflui eventualmente presenti.
- 21) Le porzioni del fondo non interessate dalle opere in questione siano conservate a verde, mediante la manutenzione del manto vegetale esistente, la semina e la messa a dimora di essenze vegetali autoctone ed adottando tutti gli interventi di prevenzione, pulizia e manutenzione dell'area al fine di evitare pericoli di incendio, così come previsto dalla normativa vigente (L. 21/11/00 n. 353 e L.R. 28/10/02 n.39).
- 22) Lo smaltimento delle acque nere venga realizzato in conformità alla normativa vigente in materia di smaltimento di acque reflue provenienti da insediamenti civili.
- 23) Qualora si dovessero ravvisare situazioni di turbativa dell'ambiente per ciò che attiene l'assetto idrogeologico, il richiedente si impegni a realizzare tutte le opere che gli verranno eventualmente prescritte per il riassetto del suolo.
- 24) Siano fatti salvi eventuali diritti di terzi e poteri attribuiti ad altri organi ed autorità e normative vigenti in regime autorizzatorio, con particolare riguardo alle norme in materia di usi civici e di tutela del territorio interessate dall'intervento.
- 25) L'Amministrazione Provinciale di Latina si riserva di modificare l'autorizzazione, qualora si dovessero ravvisare situazioni di turbativa dell'ambiente per ciò che attiene l'assetto idrogeomorfologico.

#### ART. 4

Il presente Accordo sarà approvato ed adottato con apposito atto formale dal Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.

#### ART. 5

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco di Aprilia – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale, composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.


#### ART. 6

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Aprilia entro 30 giorni, pena la decadenza.

Per la Regione Lazio: il Presidente

Per il Comune di Aprilia : Il Sindaco

Roma li



*Al*